

COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Gestione Economica del Personale

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 118

DEL 22/11/2012

OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 e s.m.i., alla dipendente Alfieri Angela, nata a Scicli il 25/05/1952.

IL CAPO SETTORE

Premesso che la dipendente a tempo indeterminato Alfieri Angela, nata a Scicli il 25/05/1952 ed ivi residente in Via Imperia, n° 15, in qualità di Istruttore Amministrativo, cat. C5, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per la madre Falla Concetta, nata a Scicli l'11/10/1924 ed ivi residente in Via Imperia n. 15;

Visto il verbale della Commissione A.U.S.L. n. 7 di Ragusa n° 2185 del 31/03/2004 con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

Vista la richiesta della dipendente Alfieri Angela, prot. N° 30881 del 15/11/2012, con la quale la stessa chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito di mesi 3 (tre), ai sensi della normativa vigente, con decorrenza dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013, per assistere la propria madre disabile e convivente Falla Concetta;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. N° 151/2001 e s.m.i.;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore ai due anni;

Vista la lettera circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

Accertato che lo stato di "convivenza" risulta dai certificati di residenza rilasciati da questo Comune in data 22/11/2012, riferiti alla suddetta lavoratrice ed alla propria madre;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 Ter del D. Lgs. 151/2001, come introdotto dal D. Lgs. 18/07/2011, n. 119, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 43.579,05;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

- 1. Di concedere il congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 e s.m.i., alla dipendente a tempo indeterminato Alfieri Angela, nata a Scicli il 25/05/1952, in qualità di Istruttore Amministrativo, Cat. C5, con decorrenza dall'1/12/2012 e fino al 28/02/2013;
- 2. Di erogare alla dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1., un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento

di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 35, D. Lgs. N. 151 del 2001). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.

3. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata, al Capo Settore Affari Sociali Scolastici ed Economici, al Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed al Servizio Gestione Economica del Personale.

L'Impiegato Responsabile	Il Capo Settore
(Sig. Alfio Gennaro)	(Avv. Mario Picone)